



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

R.G.2 /2020

il giudice delegato

Letta la proposta di accordo depositata dalla ricorrente dai seguenti termini:

- a) messa a disposizione dei creditori la somma mensile di euro 200,00 per 60 rate decorrenti dal mese successivo dal decreto di omologa, importo derivante dal reddito da lavoro dipendente del coniuge (pari ad euro 2.100,00 quale retribuzione netta mensile) tenuto conto delle spese per il sostentamento del proprio nucleo familiare pari ad euro 1.900,00;
- b) messa a disposizione la somma di euro 7.000,00, quale anticipo del TFR del signor Roberto Mercatelli;
- c) altresì:
  - a. il pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare su base mensile;
  - b. il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi dei professionisti che hanno assistito la ricorrente nella predisposizione dell'accordo;
  - c. il pagamento parziale nella misura del 15% del creditore ipotecario di secondo grado;
  - d. il pagamento parziale del creditore ipotecario degradato a chirografo, dei crediti fiscali degradati a chirografo per mancanza dei beni, e pagamento parziale degli ulteriori crediti chirografi nella misura dell'1,38%.



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

Letta l'attestazione sulla fattibilità del medesimo depositata dall'OCC dal seguente tenore:

**12) il giudizio sulla fattibilità del piano come proposto;**

La proposta di accordo di composizione ricevuta considera: "Considerata l'entità del proprio debito e l'ammontare delle attività disponibili, il debitore si trova nell'impossibilità di poter soddisfare integralmente i propri creditori.

Pertanto, la sottoscritta si è determinata a chiedere a codesto Ecc.mo Tribunale di essere ammesso ad una procedura di composizione della crisi da sovra indebitamento, e nello specifico presenta una proposta di accordo di composizione della crisi, prevedendo:

- Il pagamento integrale delle spese necessarie al mantenimento proprio e del nucleo familiare su base mensile;
- Il pagamento integrale delle spese di giustizia in prededuzione rappresentate dai compensi di cui al punto 3.4);
- Il pagamento parziale nella misura del 15% circa degli istituti finanziari UBI BANCA S.p.A, creditore ipotecario di II° ;
- il pagamento parziale del creditore ipotecario degradato a chirografo, dei crediti fiscali degradati a chirografo per mancanza dei beni , e pagamento parziale dei crediti chirografi nella misura del 1.61 % ;



**TRIBUNALE DI GENOVA**  
Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

come già indicato, la sottoscritta, oltre la finanza esterna, mette a disposizione dei creditori la somma mensile di euro 200,00 derivante unicamente dal reddito da lavoro dipendente del coniuge pari ad euro 2.100,00 quale retribuzione netta mensile secondo l'ultima retribuzione mensile di luglio 2019, tenuto conto delle spese per il sostentamento del proprio nucleo familiare pari ad euro 1.900,00 circa e del fatto che il nucleo familiare è monoreddito, essendo la debitrice senza occupazione. Quindi, la somma che potrebbe ragionevolmente essere messa a disposizione della massa creditoria, grazie alla generosità del marito, ammonta ad 200,00 euro mensili per n. 60 rate a decorrere dal mese successivo dal decreto di apertura della liquidazione del patrimonio ex art. 14 *quinquies* L. 3/2012 oltre la somma di euro 7.000,00 quale anticipo del TFR del marito”

Lette, quindi, le conclusioni dell'OCC in punto convenienza rispetto alla alternativa liquidatoria:



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

### 13) il giudizio sulla convenienza della proposta rispetto all'alternativa liquidatoria

Il sottoscritto in conclusione, si può affermare la bontà della proposta di accordo di composizione della crisi, atteso che qualunque soluzione alternativa, ad esempio, l'inizio di azioni esecutive individuali comporterebbe per i creditori il sostenimento di cospicue spese legali senza garanzia di soddisfazione del proprio credito in misura integrale mentre il presente piano consente una soddisfazione parziale dei creditori garantendo le spese minime necessarie di sostentamento del debitore; inoltre viene evidenziato che nell'ipotesi di procedura liquidatoria verrebbe meno l'apporto di finanza esterna e che sull'immobile in comunione grava l'ipoteca da mutuo fondiario: in caso di vendita il ricavato non sarebbe sufficiente neanche a soddisfare il creditore ipotecario, inoltre in tal senso si allega relazione integrativa del sottoscritto OCC del 13/04/2021 in merito al fatto che la proposta di soddisfacimento della procedura è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria, anche nei confronti dell'amministrazione finanziaria secondo quanto stabilito dall'art.12 3 – quater del decreto legge 28 ottobre 2020. n. 137 (doc 31):

visto l'art. 12 L. 3012;

visto il voto negativo espresso dall'Agenzia Entrate Riscossione determinante per il raggiungimento delle maggioranze di approvazione del concordato; considerato che lo stesso è assolutamente non motivato

#### **voto contrario**

**per i crediti assistenziali affidati all'Agente della riscossione al momento della trasmissione della propria dichiarazione di credito nonché per i correlati oneri di riscossione di cui all'art. 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112**

Considerato che questo ufficio ha già ritenuto superabile il voto negativo espresso dall'AER con provvedimento del 18.5.2021, nell'analogia fattispecie di concordato preventivo, dal seguente tenore: "L'art. 180, comma 4, L. fall., come modificato dall'art. 3 del decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, convertito con modificazioni dalla legge 27 novembre 2020, n. 248, entrato in vigore il 4 dicembre 2020, il quale prevede



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

*testualmente "Il tribunale omologa il concordato preventivo anche in mancanza di voto da parte dell'amministrazione finanziaria o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie quando l'adesione è determinante ai fini del raggiungimento delle maggioranze di cui all'articolo 177 e quando, anche sulla base delle risultanze della relazione del professionista di cui all'articolo 161, terzo comma, la proposta di soddisfacimento della predetta amministrazione o degli enti gestori di forme di previdenza o assistenza obbligatorie è conveniente rispetto all'alternativa liquidatoria" deve essere interpretato come legittimante la possibilità del superamento anche del voto negativo dell'amministrazione finanziaria.*

*Il sindacato spettante all'AGO non ha ad oggetto la legittimità dell'atto come spetterebbe al Giudice amministrativo in sede di legittimità e neppure il merito sul rapporto tributario come spetterebbe alla Commissione Tributaria in sede di giudizio di impugnazione dell'atto, ma ha ad oggetto, nel merito, la maggior convenienza della proposta concordataria rispetto all'alternativa liquidatoria, da valutarsi sulla base delle risultanze della relazione del professionista attestatore e di ogni altro elemento acquisito al procedimento, in primo luogo la relazione ex art. 172 L. Fall. del Commissario Giudiziale" (in [www.ilcaso.it](http://www.ilcaso.it)), valutazioni che oggi non si ha motivo alcuno di disattendere*

Ritenuto, conclusivamente, che stante l'assoluta assenza di motivazione del voto negativo e l'attestazione dell'OCC sulla miglior convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria il voto dell'AER possa ritenersi positivo al fine del raggiungimento delle maggioranze di legge;;

verificato, conseguentemente, il raggiungimento delle adesioni previste per l'approvazione dell'accordo;

OMOLOGA

l'accordo depositato da ILARIA FERRARO

DISPONE

che il medesimo venga comunicato a tutti i creditori a cura dell'OCC e che il medesimo organo provveda alla trascrizione del presente decreto per il caso di cessione o affidamento a terzi di beni immobili o di beni mobili registrati, il decreto deve essere trascritto, a cura dell'organismo di composizione della crisi.

RIBADISCE



## TRIBUNALE DI GENOVA

Sezione VII Civile  
Ufficio Fallimentare

- che dalla data dell'omologazione dell'accordo i creditori con causa o titolo anteriore non possono iniziare o proseguire azioni esecutive individuali e che ad iniziativa dei medesimi creditori non possono essere iniziate o proseguite azioni cautelari né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio del debitore che ha presentato la proposta di piano;
- che l'accordo omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori al momento in cui è stata eseguita la pubblicità sopra disposta;
- che i creditori con causa o titolo posteriore non possono procedere esecutivamente sui beni oggetto del piano;
- che l'omologazione dell'accordo non pregiudica i diritti dei creditori nei confronti dei coobbligati, fideiussori del debitore e obbligati in via di regresso;

### DISPONE

che l'occ, ogni sei mesi, depositi relazione sull'andamento dell'accordo e che il medesimo provveda all'incasso delle somme previste dal piano ed ai rispettivi pagamenti

Genova, il 14/06/2021

il Giudice

Andrea Balba

TRIBUNALE DI GENOVA

Accordo di ristrutturazione dei debiti (legge n.3/2012): FERRARO ILARIA  
n° 2 anno 2020

Giudice Delegato: Dott. Andrea Balba  
Attestatore: Dott. Rodolfo Gillana

**Il sottoscritto gestore OCC, Dottt Rodolfo Gillana**, con sede in Genova Piazza della Vittoria 9/6, nominato nella procedura in epigrafe,

**PREMESSO CHE**

- con **provvedimento del 14/06/2021**, che si allega in copia, è stata pronunciata l'apertura relativa alla presente procedura;
- per **mera disfunzione organizzativa** il sottoscritto OCC non ha provveduto **tempestivamente** alle formalità di pubblicazione del suddetto provvedimento;

**TUTTO CIÒ PREMESSO**

**CHIEDE**

1. di autorizzare/disporre la **pubblicazione** del provvedimento indicato.

Con osservanza.

Genova, 02/09/2025

*L'Attestatore*  
Dott. Rodolfo Gillana

